

BGer 1B_166/2011 vom 1. Juni 2011

Bundesgericht, 2011-06-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_166_2011

FR: TF 1B_166/2011 du 1 juin 2011

IT: TF 1B_166/2011 del 1 giugno 2011

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 101 consid. 1).

E. 1.2

La decisione impugnata conferma la mancata apertura di un procedimento penale contro i denunciati e pone quindi fine al procedimento. Si tratta pertanto di una decisione finale pronunciata in materia penale dall'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è quindi inammissibile.

E. 1.3

Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata emanata il 1° marzo 2011. La legittimazione a ricorrere dell'interessata dev'essere pertanto esaminata sotto il profilo dell'art. 81 LTF, sulla base del suo tenore in vigore al 1° gennaio 2011 (art. 132 cpv. 1 LTF ; sentenza 1B_119/2011 del 20 aprile 2011 consid. 1.2).

E. 2.1

La ricorrente accenna a una lesione dell' art. 29 Cost. , poiché la CRP avrebbe dovuto rilevare il "possibile" conflitto di interessi che si sarebbe creato con il trapasso dell'incarto dal primo a un altro PP, il quale avrebbe lavorato (in un'epoca non precisata) per alcuni mesi presso lo studio legale del patrocinatore dei denunciati.

Dall'incarto risulta che detto PP, nelle sue osservazioni alla CRP, ha semplicemente rilevato di non avere osservazioni da formulare, limitandosi a richiamare le motivazioni esposte nel decreto di non luogo a procedere stilato dal suo predecessore. Ora, la ricorrente non censura, per lo meno con una motivazione conforme alle esigenze di cui all' art. 42 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5), l'asserita mancata astensione del PP o che la Corte cantonale avrebbe dovuto ravvisare d'ufficio la sussistenza di circostanze concrete idonee per lo meno a suscitare, oggettivamente, l'apparenza di una sua prevenzione (DTF 136 I 207 consid. 3.1).

E. 2.2

La ricorrente fa valere che la CRP, nell'esaminare le esigenze formali poste alla motivazione dell'istanza di promozione dell'accusa, avrebbe commesso un eccesso di formalismo. Ella insiste sul fatto che l'ha presentata senza avvalersi dell'aiuto di un legale, rinviando sostanzialmente a quanto esposto nella denuncia, poiché, da laica che non avrebbe "nemmeno mai avuto esperienze in campo giuridico", non poteva prevedere siffatte esigenze.

E. 2.2.1

Neppure questo assunto regge. In effetti, come già visto, contro decreti di non luogo a procedere, la ricorrente, anche assistita da legali, ha già presentato istanze di promozione d'accusa, in seguito dichiarate irricevibili per mancato rispetto delle esigenze di motivazione e impugnate senza successo dinanzi al Tribunale federale (sentenze 6B_846/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 5 e 6B_423/2008 del 26 gennaio 2009).

E. 2.2.2

Il generico assunto ricorsuale, secondo cui il decreto di non luogo a procedere sarebbe stato notificato senza motivazione e senza indicare la possibilità di chiederla, è infondato. In effetti, seppur succintamente, esso è motivato. D'altra parte, la CRP non avrebbe potuto esaminare un decreto non motivato (cfr. art. 185 cpv. 2 CPP /TI).

E. 2.2.3

Anche il rimprovero di formalismo eccessivo, poiché la CRP non le avrebbe concesso un termine per completare l'istanza o rivolgersi a un legale, è infondato.

La Corte cantonale, ricevuta l'istanza e rilevato ch'essa non adempiva le prescrizioni minime dell' art. 186 cpv. 1 CPP /TI, con scritto del 28 gennaio 2011 ha espressamente invitato l'istante a correggerla entro dieci giorni, pena l'inammissibilità. Essa le ha pure indicato un articolo dottrinale sulle esigenze formali poste a una siffatta istanza, segnalandole inoltre l'opportunità di far capo ai servizi di un legale.

E. 2.3

Nel merito, il ricorso è inammissibile, poiché la ricorrente neppure sostiene che la decisione impugnata potrebbe influire sul giudizio delle sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF; vedi al riguardo sentenza 1B_119/2011, citata). Sarebbe comunque manifesto che la tesi della CRP, secondo cui neppure la versione emendata dell'istanza di promozione dell'accusa è sufficientemente motivata, non solo non è arbitraria, ma corretta.

E. 3

Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.